più una differenza di forma, di modi, anzichè di sostanza.

Signori, che cosa ha detto l'onorevole Paini? In che consistono i benefizi di *gius patronato laicale*? Esso ci ha detto: sono beni conservati alla famiglia del fondatore, con l'obbligo che un individuo di questa famiglia vesta l'abito clericale. Ma io aggiungo un'altra cosa. Tutte le volte che non era possibile di far vestire l'abito clericale ad uno della famiglia, si trovava sempre un mezzo pratico e facile per far sì che i beni restassero nella famiglia.

Io, signori, so che in moltissimi casi il patrono laico, non potendo godere del benefizio perchè era qualche volta persino in condizione di essere ammogliato, domandava con una supplica al pontefice il permesso di godere il beneficio, ed il pontefice lo istituiva amministratore apostolico, e con questa veste egli godeva del beneficio. Io potrei citarvi che in altri casi s'investiva con uno di questi *placet* un bambino appena nato, coll'obbligo nel genitore di soddisfare a quegli uffici pietosi e religiosi che il beneficio esigeva, e così si perpetuava nella famiglia il godimento del beneficio Ma la stessa legge canonica, la quale conserva nel patrono il diritto agli alimenti per il caso di povertà, che cosa vi dice? Dice che questi beni sono assolutamente di diritto privato, ed appartenenti alle famiglie nelle quali il diritto di patronato risiede.

Io perciò, signori, non trovo differenza sostanziale fra i benefizi di giuspatronato laicale e le cappellanie laicali, ed altre simili istituzioni, anzi io aggiungo che, esaminando molte tavole di fondazione, testamenti ed atti tra vivi, si trovano usate promiscuamente le frasi di cappellanie laicali e benefizi di giuspatronato laicale, di guisa che si può dire che in moltissimi casi anche giuridicamente, un'istituzione si confonde coll'altra.

Io perciò sarei, in questa parte, dell'avviso della Commissione, che non si dovesse fare differenza circa il modo di riconoscere il diritto tanto dei patroni dei benefizi, quanto dei patroni delle cappellanie.

Dirò ancora una parola per dichiarare che io non acconsentirei alla detrazione di tanta parte, quanta ne vuole la Commissione, e con lei altri onorevoli preopinanti; perchè, se si tratta di un diritto privato, perchè, signori, vogliamo detrarre una parte della proprietà a benefizio dello Stato? Contentatevi, signori, di percevere una tassa di trapasso, una tassa di trasferimento; contentatevi che lo Stato vada a fruire di quei vantaggi che apporteranno questi beni, giacchè, o signori, passando nelle mani dei privati e svincolanlandosi o per ragioni di successione o per ragione di contrasti, ben presto lo Stato potrà godere di molti vantaggi materiali, che non avrebbe altrimenti fruito.

Io non aggiungo altre parole, e mi riservo di accedere alle proposte fatte da qualcun altro, secondo crederò opportuno, dopo che avrò inteso l'avviso dei miei colleghi che hanno firmato con me l'emendamento, o di domandare che si metta ai voti l'emendamento mio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Alippi.

SERAFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Se è per un emendamento, io debbo dare la parola a tanti, ed ora all'onorevole Alippi.

SERAFINI. Io non faceva che aggiungere un'osservazione che è stata omessa.

PRESIDENTE. Non è nei desiderii nè conforme a ciò che ha stabilito la Camera, che sovra ogni emendamento si debba aprire una larga discussione.

Nulladimeno se vuol limitarsi ad una breve osservazione, la faccia pure.

SERAFINI. Facendo seguito a quello hanno detto gli onorevoli preopinanti e specialmente l'onorevole Cicarelli, io approvo molto ciò che rilevava lo stesso Cicarelli quando in ispecie notava che sembrava soverchiamente gravosa la tassa che veniva proposta dall'onorevole Sanminiatelli, come anche dalla Commissione allorchè diceva di togliere il 30 per cento sul valore dei beni medesimi calcolato senza detrazione dei pesi.

È da avvertirsi che questo 30 per cento si vorrebbe detrarre anche quando i benefizi non fossero vacanti. Ma quando non sono vacanti, il patrono il quale deve rispettare l'usufrutto a vantaggio del beneficiato, finchè questo beneficiato è in vita, dovrà poi pagare il 30 per cento sul valore dei beni, egli che non ha la partecipazione al godimento; mi sembra questa una ingiustizia.

Questa è l'osservazione che aggiungo alle altre fatte dagli onorevoli preopinanti, e credo così di non avere per niente abusato della parola che mi ha concessa l'onorevole presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Alippi, Salvoni, Camuzzoni, Danzetta, Bracci, Manni e Bembo propongono quest'emendamento:

« Il patrono laico entro un anno dal giorno della pubblicazione di questa legge potrà scegliere fra l'usufrutto a vita in favore dell'attuale investito, e la corresponsione al medesimo di un'annua rendita eguale a quella denunziata dall'investito stesso, detratti i pesi. »

ALIPPI. L'emendamento proposto da me e da alcuni miei amici è subordinato a quello che è stato svolto così bene dall'onorevole mio amico Fiastri, e sostenuto da altri onorevoli colleghi. Io presuppongo adunque che la Camera sia per adottare il principio dai medesimi propugnato, che cioè i beni costituenti la dote dei benefizi semplici e degli altri enti di giuspatronato laicale abbiano a tornare al patrono, al quale in sostanza appartengono; e lo spero, mentre avendo questi enti una natura loro propria, non possono confondersi punto con gli enti ecclesiastici, nè quindi alcuna liquidazione può aver luogo a loro riguardo, nè conseguentemente possono essere sottoposti a conversione, la